

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 0.6..G.IU..2012.....



P. 12

SCHEMA DI DECRETO FER

Testo elaborato in esito alla Commissione Politica congiunta Ambiente-Energia- Politiche Agricole

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007);

VISTA la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo n. 387 del 2003, recante attuazione della

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare:

- l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori;
- l'articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea;
- il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24; il comma 9 dello stesso articolo 24, che prevede specifici incentivi per la produzione di energia mediante impianti tecnologicamente avanzati e non ancora pienamente



commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008 per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;



CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti si debba dare maggiore impulso ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una diminuzione del costo di investimento degli impianti, in particolare di quelli solari;



RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;

CONSIDERATO quindi che occorra rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con un approccio alla crescita più virtuoso, basato sull'efficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese valutando in particolare che:

- in molti Paesi d'Europa, anche a causa della crisi finanziaria, è in corso un ripensamento delle politiche nazionali sulle fonti rinnovabili – in qualche caso in maniera drastica, come avvenuto in Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo indeterminato tutti gli incentivi per i nuovi impianti. In questo contesto, l'Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma con un approccio più efficiente;
- il mix di energie rinnovabili (elettriche, termiche e l'efficienza energetica) per il futuro dovrà favorire le tecnologie più vantaggiose in termini di:
 1. minor costo unitario;
 2. maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese;
 3. minor impatto ambientale e sulle reti elettriche.
- Nell'ambito del settore elettrico, tenendo conto dei maggiori volumi già raggiunti (come pure del cambiamento dello scenario nel nucleare), occorre ridefinire un nuovo obiettivo di sviluppo del mix di capacità produttiva al 2020 di cui tener conto nella definizione della Strategia Energetica Nazionale (SEN);
- tenendo conto delle esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi di adeguamento della rete, si ritiene che il nuovo target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 possa essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali;



- per garantire una maggiore prevedibilità e sostenibilità degli oneri di incentivazione, è necessario introdurre, accanto alla riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi di sviluppo sotto controllo, mediante:

- aste per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, con l'eccezione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, per i quali si ritiene opportuno elevare la soglia a 20 MW, in considerazione del ridotto numero di impianti con potenza superiore a 5 MW annualmente realizzati, e quindi della difficoltà di attivare aste realmente competitive;
- registri nazionali per gli altri impianti di potenza superiore a 50 kW, con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e per tecnologia e con selezione in base a criteri di priorità;

RITENUTO che, anche alla luce della crescente quantità di energia da fonti rinnovabili immessa in rete, sia opportuno adottare una tariffa di tipo feed-in premium, che stimoli i produttori da fonti rinnovabili a valorizzare

- per garantire una maggiore **economicità**, prevedibilità e sostenibilità degli oneri di incentivazione, è necessario introdurre, accanto alla riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi di sviluppo sotto controllo, mediante:

- aste per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, ad eccezione degli impianti:

a) idroelettrici per i quali si ritiene di dover **elevare la soglia a 3 MW di potenza nominale di concessione**;

b) geotermoelettrici, per i quali si ritiene opportuno elevarla a 20 MW;

c) **eolici per i quali si ritiene opportuno elevare la soglia a 20 MW**;

- registri nazionali per altri impianti di potenza superiore a ~~50kW~~ quella riportata all'art.4 comma 3 per ciascuna tecnologia, con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e per tecnologia e con selezione in base a criteri di priorità;

- **registri per garantire una maggiore prevedibilità e sostenibilità degli oneri di incentivazione, è necessario introdurre, accanto alla riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi di sviluppo nazionali per gli altri impianti di potenza superiore a 250 kW, per gli impianti alimentati a biomassa ed a biogas con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e per tecnologia e con selezione in base a criteri di priorità; per gli impianti alimentati a biomassa inferiori ad 1 MW (in alternativa 600 kw) e gli**



l'energia sul mercato dell'energia elettrica;

RITENUTO, invece, che per i piccoli impianti possa esser mantenuto un meccanismo con ritiro onnicomprensivo dell'energia immessa in rete, al fine di semplificarne l'esercizio;

RITENUTO, per ciò che concerne il meccanismo delle aste al ribasso, di dover individuare, sulla base dei dati degli impianti entrati in esercizio con l'attuale meccanismo di incentivazione, disponibili presso il Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A. (GSE), valori della potenza di soglia per l'accesso al meccanismo delle aste tali da garantire una buona partecipazione a tali meccanismi di gara e conseguenti risultati in termini di recupero di efficienza sui livelli dell'incentivo, tenendo tuttavia conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze delle diverse tecnologie;

RITENUTO, in tale contesto, di dover assicurare adeguata capacità di realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, sia per ragioni di natura ambientale, connesse anche alla criticità del settore in talune regioni, sia per coerenza con i criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2011, che privilegia, per quanto riguarda l'utilizzo per la produzione elettrica, la biomassa rifiuto;

RITENUTO, sulla base delle specifiche previsioni del decreto legislativo n. 28 del 2011, che gli interventi di rifacimento debbano essere esclusi dal meccanismo delle aste;

RITENUTO, per ciò che concerne la vita convenzionale utile, di dover differenziare tale valore in relazione alla tipologia di impianto e taglia di potenza al fine di approssimarlo a quello della vita reale degli impianti;

RITENUTO, per ciò che concerne il passaggio da certificati verdi a tariffa

**impianti alimentati a biogas di potenza fino a 350 Kw;
(IMPRENSCINDIBILE COORD. AGRICOL.)**



dopo il 2015, di dover individuare lo stesso sistema di incentivo per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, individuando come livello di incentivo fisso, quello stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati;

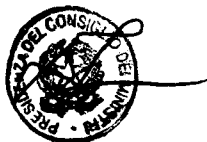
RITENUTO inoltre che, a fronte del complessivo processo di riassetto ed efficientamento del settore, sia necessario fornire una prospettiva di lungo termine al settore, prevedendo che, in assenza di ulteriori provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli incentivi di cui al presente decreto si continuino ad applicare fino al raggiungimento del tetto di spesa programmato al 2020, riservando, in caso contrario, ulteriori interventi di aggiornamento;

RITENUTO, in analogia a quanto previsto per il fotovoltaico, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, di dover dare evidenza dei costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in modo da incrementare la trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell'energia elettrica;

SENTITA l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si è espressa con nota del XXXXXXXXXXXX;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del XXXXXXXXXX;

decreta



Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione.	Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano, nel rispetto dell'ambiente e degli obiettivi della direttiva quadro 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, direttiva 2008/50/CE e del VI Programma d'azione 2014-2020, l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in	



particolare:

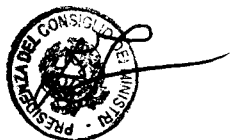
1. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
2. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un "nuovo impianto" quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, in allegato 2;

c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni oppure sui principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad



ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;

f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);

g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore almeno al 10%, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Agenzia delle Dogane;

l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: è la produzione lorda

Refuso?

g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore ~~almeno~~ al 10%, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;



diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica ;

m) data di entrata in esercizio di un impianto:

m1) per i nuovi impianti, gli impianti integralmente ricostruiti, gli impianti riattivati, è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e registrata in GAUDI;

m2) per impianti oggetto di rifacimento, ibridizzazione è la data, dichiarata e documentata dal produttore e verificata dal GSE, in cui, al termine della realizzazione dell'intervento, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico per la ripresa operatività dell'impianto;

n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;

Si raccomanda di esplicitare l'acronimo

p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, ~~tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo~~



q) potenza di soglia o valore di soglia: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;

r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

s) gas di discarica: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

t) gas derivante dai processi di depurazione: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

u) biogas: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;

v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;

z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano

vitale;



in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B;

aa) tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;

ab) incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete.

ac) "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" o "costo indicativo cumulato degli incentivi": è la sommatoria dei prodotti degli incentivi riconosciuti per ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la produzione annua netta effettiva, laddove disponibile, o la producibilità annua netta dell'impianto calcolata dal GSE per gli impianti non ancora in esercizio, ovvero per gli impianti entrati in esercizio in corso d'anno. Il costo indicativo cumulato degli incentivi include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso, per i quali si assume l'incentivo spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore.



Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW.

2. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,5 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti di cui agli articoli 9, 12 e 17 sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del medesimo comma 5.

4. Con provvedimenti adottati con le medesime modalità di cui al comma 3 possono essere aggiornate le tariffe incentivanti di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. In assenza dei predetti provvedimenti continuano ad applicarsi le tariffe incentivanti di cui al presente decreto con le decurtazioni programmate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

23. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 6,0 miliardi di euro annui. . A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

IMPRESCINDIBILE

↓
OK



Art. 4

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

- a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
- b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5, possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso. Gli impianti di cui al comma 1, lettera d), sono assoggettati alle medesime procedure competitive di aste al ribasso qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

- a) gli impianti aventi potenza nominale fino a 50 kW;

2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5, possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso. Gli impianti ~~di cui al comma 1, lettera d)~~ **oggetto di un intervento di potenziamento** sono assoggettati alle medesime procedure competitive di aste al ribasso qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:



- b) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- c) gli impianti previsti dall'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni.

OK

- a) i) **gli impianti eolici di potenza fino a 100 kW**
- ii) **gli impianti idroelettrici di potenza fino a 100 kW, la soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti:**
- ✓ **realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;**
 - ✗✗✗✗✓ **che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;**
 - ✓ **che utilizzano il DMV al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale. gli impianti alimentati a biomassa di cui all'Art. 8 comma 4, lettere a) e b) di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 250 kW. (si veda emend. Coord. Agricol. lettera vi))**
- iv) **iii) gli impianti in cui proponente è un ente pubblico o un soggetto sottoposto a procedure di evidenza pubblica, fino a un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 250 milioni di euro**
- v) **iv) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e gli impianti previsti tra le iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale disciplinate da appositi accordi di programma di cui all'articolo 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, provvisti di titolo autorizzativo alla data di entrata in vigore del presente decreto**
- v) **gli impianti previsti dall'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni**
- vi) **gli impianti alimentati a biomassa di cui all'Art. 8 comma 4, lettere a) e b) di potenza inferiori a 1 MW (in**

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

alternativa fino a 600 kW) e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 350 kW.
(IMPRESCINDIBILE COORD. AGRICOL.)

3bis Ferme restando le indicazioni più restrittive previste da normative nazionali o regionali, gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, o soggetti a rifacimento totale non ancora avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto, alimentati con biomasse, bioliquidi e/o biogas, possono essere ammessi ai meccanismi di incentivazione se rispettano i requisiti minimi emissivi indicati nell'Allegato 6.

IMPRESCINDIBILE

4. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, con le seguenti modificazioni al medesimo decreto:

a) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto]			
Frazione di integrazione	Fino a 0,15	Tra 0,15 e 0,50	Oltre 0,50
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante fino a 2500 m ²	0,36	0,32	0,30
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante superiore a 2500 m ²	0,32	0,30	0,27



b) le tariffe stabilite nella tabella dell'articolo 6 si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;

c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;

d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l'anno 2014 e di un ulteriore 10% per l'anno 2015;

e) non si applica l'articolo 8, e trova applicazione l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

f) nell'articolo 4, comma 2: la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m²; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m²"; la lettera c) è cancellata;

g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, è convenzionalmente considerato sempre pari a zero.

d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l'anno 2016 e di un ulteriore 10% per l'anno 2017.

Innalzamento della superficie captante a 300 ha
IMPRESCINDIBILE

On

4)

i per gli impianti solari termodinamici non viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al presente decreto e di cui al DM 11 aprile 2008 se realizzati in aree classificate agricole dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
(IMPRESCINDIBILE COORD. AGRICOL.)

h) al comma 2 dell'art. 12 del DM 11 aprile 2008, le parole: "...tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data..." sono sostituite da: "...tutti gli impianti che

Formattati: Elenchi puntati e numerati



5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere adottati provvedimenti per l'incentivazione di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce di eventuali risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni.

entrano in esercizio entro trentasei mesi dalla data...".



Art. 5
(Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5000 kW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per le fonti idroelettriche e geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato a 20000 kW, come riportato in Allegato 1.

2. Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:

- b) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;
- c) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in **5 MW** per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per le fonti idroelettriche, **per le quali il valore di soglia è fissato a 3 MW di potenza nominale di concessione**, geotermoelettriche **ed eoliche** per le quali il valore di soglia è fissato a **20 MW**, come riportato in Allegato 1.
La soglia non si applica agli impianti soggetti a rifacimento.



Art. 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori riportati in Allegato 1.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Il periodo per il quale si ha diritto di accesso ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità secondo la normativa vigente per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti da Terna o per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.

Art. 7

(Modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, per i nuovi impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che entrano in esercizio nell'anno



2013, il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall'Allegato 1. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 è decurtato del 2% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle tipologie per le quali, nell'anno precedente, la potenza complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro, resa nota dal GSE sul proprio sito internet, sia inferiore all'80% rispetto alle quantità rese disponibili per l'anno.

2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, il livello di incentivazione spettante è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall'Allegato 1. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre individuate le modalità per la determinazione della produzione imputabile a fonti rinnovabili nel caso di impianti ibridi alimentati dalla frazione biodegradabile dei rifiuti e di altri impianti ibridi.

3. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sottoposti a procedura competitiva d'asta al ribasso, si applica quanto previsto agli articoli 12, 14 e 15.

4. Per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica netta immessa in rete, erogando una tariffa incentivante onnicomprensiva dell'incentivo e del prezzo zonale orario dell'energia, ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento.

5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione

netta immessa in rete, il pertinente incentivo spettante. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore.

6. Gli impianti di cui al comma 4 possono esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione definito al comma 5.

7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, fermo restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.

9. Per i soli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'incentivo è determinato, sulla base della potenza e della tipologia degli impianti, con le modalità stabilite all'articolo 18, comma 1. A seguito del rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata dell'allegato progettuale.

Per **gli soli** impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, **e per quelli previsti tra le iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale disciplinate da appositi accordi di programma di cui all'articolo 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, e provvisti di titolo autorizzativo alla data di entrata in vigore del presente decreto**, l'incentivo è determinato, sulla base della potenza e della tipologia degli impianti, con le modalità stabilite all'articolo **18 19**, comma 1. A seguito del rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere titolari dei progetti di riconversione **e quelle ricomprese in iniziative di reindustrializzazione**, sono tenute a darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata dell'allegato progettuale.

IMPRESCINDIBILE



Art. 8 <i>(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)</i> 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.28 del 2011. 3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, su richiesta dello stesso GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla	~~3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, su richiesta dello stesso GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 188 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.~~

base dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l'impianto:

a) prodotti di origine biologica;

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 -A e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c);

c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell'Allegato 2.

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tab 1-A, nonché rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c); per questi ultimi la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, si calcola attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedura aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

IMPRESINDIBILE

5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede come di seguito indicato per l'individuazione della tariffa incentivante di riferimento:

a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelli riferibili alle tipologie utilizzate;

5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede come di seguito indicato per l'individuazione della tariffa incentivante di riferimento:

e)a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelli riferibili alle tipologie utilizzate. **E' fatta salva**

Formattati: Elenchi puntati e numerati



b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelli delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto;

c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma.

la facoltà del produttore di fornire evidenza documentale dell'utilizzo della tipologia corrispondente al valore incentivante maggiore. In tal caso la produzione imputabile alla medesima quota, verrà incentivata, a conguaglio, col valore ad essa corrispondente, secondo le modalità definite con il GSE;

c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, maggiorabile di un ulteriore 10% in peso, nel caso di utilizzo anche di biomasse rientranti nella tipologia della Tabella 1B. E' fatta salva la facoltà del produttore di fornire evidenza documentale dell'utilizzo della tipologia corrispondente al valore incentivante maggiore. In tal caso la produzione imputabile alla medesima quota, verrà incentivata, a conguaglio, col valore ad essa corrispondente, secondo le modalità definite con il GSE.

(GIA' ACCOLTO DAL GOVERNO, IN CASO CONTRARIO IMPRESCINDIBILE COORD. AGRICOL.)

6. Fermo restando il diritto al premio cogenerazione ad alto rendimento di cui all'Allegato 1, alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW o di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate,



6. Fermo restando il diritto al premio cogenerazione ad alto rendimento di cui all'Allegato 1, alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e tra loro cumulati i valori indicati per ciascuna delle medesime condizioni:

a) l'esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 7: 10 €/MWh;

b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 €/MWh;

7. Fermo restando il diritto al premio cogenerazione ad alto rendimento di cui all'Allegato 1, ivi incluso il premio per cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ove previsto, alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in

possono essere aggiunti e tra loro cumulati i valori indicati per ciascuna delle medesime condizioni:

(GIA' ACCOLTO DAL GOVERNO, IN CASO CONTRARIO IMPRENSCINDIBILE COORD. AGRICOL.)

7. Fermo restando il diritto al premio cogenerazione ad alto rendimento di cui all'Allegato 1, ivi incluso il premio per cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ove previsto, alla tariffa di riferimento per gli impianti ~~alimentati da biomasse~~ di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5.



atmosfera di cui all'Allegato 5.

8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, così come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al comma 10, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché le modalità con le quali è verificato il rispetto dei suddetti valori.

9. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalità di cui al comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, che preveda comunque la verifica delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, e il relativo costo, a carico dei

Si raccomanda di esplicitare gli acronimi



produttori elettrici.

10. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a congruaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le modalità indicate ai commi 8 e 9 e nell'Allegato 5.

TITOLO II PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

Art. -9 (Iscrizione al registro)

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, gli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, devono richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza.

2. Il GSE pubblica la procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro, fissato in sessanta giorni.

3. La prima procedura di iscrizione al registro, riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, è pubblicata entro il 31 luglio 2012. Per i periodi successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 gennaio di ogni anno in riferimento al secondo semestre del medesimo anno ed entro il 31 luglio in riferimento al primo semestre dell'anno successivo.

4. 4.- Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali, espressi in MW:

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, gli impianti di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a) , b) e d) devono richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali, espressi in MW:



	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	50	50	50
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	70	70	70
Geotermoelettrico	35	35	35
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	145	145	145
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	30	0	0

5. In ogni procedura viene messo a registro l'intero contingente disponibile nell'anno, sommato alle quantità eventualmente non assegnate nella precedente procedura nonché alle quantità di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria.

Art. 10
(Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione)

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	100	100	100
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico (1)	35	25	25
Geotermoelettrico	35	35	35
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	200	200	200
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	30	0	0

(1) NOTA: In coerenza con l'introduzione del limite di soglia a 3 MW di potenza nominale media, propone una rimodulazione del contingente incentivabile sia per quanto riguarda il registro (art. 9) che l'asta (art. 12).



1. Possono richiedere l'iscrizione al registro gli impianti provvisti di titolo autorizzativo.

2. I soggetti che intendono accedere al registro sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti in ciascuna procedura e comunque prima della data di entrata in esercizio dell'impianto, domanda di iscrizione con i seguenti allegati:

- a) i documenti di cui al punto 1 dell'Allegato 3;
- b) eventuale altra documentazione indicata nel regolamento tecnico di svolgimento delle procedure, predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 1.

Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati.

3. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura del relativo periodo di apertura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

- a) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
- b) impianti di proprietà di aziende agricole singole o associate, alimentati da biomasse e biogas, con potenza non superiore a 600 kW;

c) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti di proprietà di aziende agricole singole o associate alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b);

2. Per la prima iscrizione al registro i soggetti che intendono accedere allo stesso sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti in ciascuna procedura, ~~prima della data di entrata in esercizio dell'impianto,~~ domanda di iscrizione con i seguenti allegati:

- a) i documenti di cui al punto 1 dell'Allegato 3;
- b) eventuale altra documentazione indicata nel regolamento tecnico di svolgimento delle procedure, predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 1.

Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati **successivamente alla chiusura dei registri.**

IMPRESCINDIBILE

a) impianti a biomassa e biogas di proprietà di aziende agricole singole o associate alimentati con matrici autoprodotte appartenenti alla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a) e b); (GIA' ACCOLTO DAL GOVERNO, IN CASO CONTRARIO IMPRESCINDIBILE COORD. AGRICOL)

~~a) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;~~

IMPRESCINDIBILE

~~b) impianti di proprietà di aziende agricole singole o associate, alimentati da biomasse e biogas, con potenza non superiore a 600 kW~~

c) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti di proprietà di aziende agricole singole o associate alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e b);



d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c): dichiarazione della regione competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

e) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

f) minor potenza degli impianti;

~~cbis) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti di proprietà di aziende agricole singole o associate alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a) e b);~~

(GIA' ACCOLTE DAL GOVERNO, COMUNQUE SIA IMPRENSCIDIBILI LE LETTERE C) E CBIS) PERCHE' COLLEGATE ALLA LETTERA A) DEL COMMA 3).

dbis) impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alle lett. c) e cbis), e bioliquidi, corredati di contratti o precontratti finalizzati all'utilizzo di biomassa, bioliquidi e biogas da filiera o di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A.

~~f) minor potenza degli impianti;~~



- g) anteriorità del titolo autorizzativo;
h) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza.

6. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è

f) per gli impianti idroelettrici :

- ✓ realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata
- ✓ che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- ✓ che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- ✓ che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale;
- ✓ che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa



soggetta a scorrimento, fatta eccezione per il solo registro aperto nel 2012, per il quale si dà luogo a scorrimento escludendo gli impianti iscritti nel registro, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione.

7. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art. 11

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro)

1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	12
Eolico offshore	18
Idroelettrico	24
Geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	18
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	24
Bioliquidi sostenibili	12

1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	24
Eolico offshore	36
~~Idroelettrico~~	~~36~~
Geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	24
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	24
Bioliquidi sostenibili	18

<i>Idroelettrico</i>	24
<i>Idroelettrico con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale</i>	36

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

3. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi **calamitosi, da cause di forza maggiore o non imputabili all'operatore** che risultino attestati dall'autorità competente.

TITOLO III – PROCEDURE D'ASTA

Art. 12

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

1. Il GSE indice con periodicità annuale, ovvero semestrale per gli impianti eolici onshore, e fatta salva diversa indicazione del Ministero dello sviluppo economico, procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.



2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d'asta trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d'asta, fissato in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura d'asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l'anno 2013, è pubblicato entro il 31 luglio 2012. Per i periodi successivi, i bandi sono pubblicati entro il 31 luglio di ogni anno. Per il solo eolico onshore, il primo bando è pubblicato entro il 31 luglio 2012 e i successivi decorsi sei mesi dal precedente.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti, espressi in MW, da mettere ad asta:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	500	500	500
Eolico offshore	650	0	0
Idroelettrico	0	0	0
Geotermoelettrico	0	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	95		
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	350	0	0

Verificare la tempistica

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti, espressi in MW, da mettere ad asta:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	600	600	600
Eolico offshore	300		
Idroelettrico (1)	50	90	90
Geotermoelettrico	40	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	120	120	120
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	350	0	0

(1) Nota

In coerenza con l'introduzione del limite di soglia a 3 MW di potenza nominale media di concessione si propone una modifica del contingente previsto per gli impianti idroelettrici che accedono alla procedura d'asta.



5. In ogni procedura viene messo ad asta l'intero contingente disponibile nell'anno, sommato alle quantità eventualmente non assegnate nella precedente procedura nonché alle quantità di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro dodici mesi dalla data della pubblicazione sul sito GSE della graduatoria della procedura d'asta.

5bis. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs 79/1999, nell'ambito dei criteri per l'assegnazione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica alla loro scadenza, sono fissate le modalità di rimodulazione degli incentivi di cui al presente decreto.
IMPRESINDIBILE

Art. 13
(Requisiti minimi dei progetti e dei soggetti)

1. In via di prima applicazione, partecipano alla procedura d'asta gli impianti provvisti di titolo autorizzativo, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente e, per i soli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio. Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo è sostituito dal giudizio di compatibilità ambientale.

1. In via di prima applicazione, partecipano alla procedura d'asta gli impianti provvisti di titolo autorizzativi e del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente e, per i soli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio. Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo è sostituito dal giudizio di compatibilità ambientale.

2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata mediante una delle seguenti modalità:

a) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o

Da verificare: non pare sufficiente il solo titolo concessorio

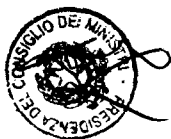


intermediario autorizzato a finanziare l'intervento;
b) capitalizzazione (capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad almeno il 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2.

3. Fermo restando l'articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingentati di potenza di cui all'articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile. Almeno un mese prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l'esito dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo economico, che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta. Per la sola prima procedura d'asta, la richiesta di cui al primo periodo e l'interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi e modalità compatibili con i termini di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingentati di potenza di cui all'articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile. Almeno ~~un mese~~ **due mesi** prima della data di pubblicazione del bando, **il** GSE comunica l'esito dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo economico **e alle Regioni e Province Autonome interessate**, che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta. Per la sola prima procedura d'asta, la richiesta di cui al primo periodo e l'interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi e modalità compatibili con i termini di cui all'articolo 12, comma 3.



Art. 14 <i>(Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)</i> 1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'Allegato 1, per ciascuna tipologia. Il valore posto a base d'asta per impianti rientranti nei contingenti di cui all'articolo 12, comma 4, per i quali l'entrata in esercizio sia successiva al 31 dicembre 2015, è determinato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta. 3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.	
Art. 15 <i>(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)</i> 1. I soggetti che intendono partecipare alle procedure d'asta sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti in ciascuna procedura, domanda di partecipazione con i seguenti allegati: a) i documenti di cui al punto 1 dell'Allegato 3; b) la documentazione necessaria alla verifica del rispetto dei	IMPEGNO DEL MISE alla verifica sulla documentazione minima prevista nelle diverse norme e a inserire una proposta di sburocratizzazione



requisiti soggettivi, di cui all'articolo 10;

c) impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite dal punto 3 dell'allegato 3 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione entro 90 giorni dall'espletamento positivo della procedura d'asta;

d) l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta;

e) eventuale altra documentazione indicata nel regolamento tecnico di svolgimento delle procedure, predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 1.

2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. L'assenza o la non conformità ai requisiti previsti dalla vigente normativa dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione all'asta comporta la non ammissione alla graduatoria. Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati.

3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 14, comma 3, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

a) impianti già in esercizio a seguito dell'intervento;

b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c): dichiarazione della regione competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

c) per gli impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

d) anteriorità del titolo autorizzativo o, per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilità ambientale.

b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c): dichiarazione ~~della regione competente~~ **dell'autorità competente** attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza posto all'asta, comprensivo degli impianti che accedono alle tariffe di cui all'articolo 14, comma 3.

6. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

7. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica.

Art. 16

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito GSE della graduatoria della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3.

2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito GSE della graduatoria della procedura d'asta:



		Mesi			Mesi
	Eolico onshore	24		Eolico onshore	36
	Eolico offshore	36		Eolico offshore	48
	Idroelettrico	36		~~Idroelettrico~~	48
	Geotermoelettrico	36		Geotermoelettrico	36
	Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	36		Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	36
	Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	36		Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	48
	Bioliquidi sostenibili	24		Bioliquidi sostenibili	24
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta, del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente. 4. La cauzione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto entro il tempo massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il GSE provvede ad escutere la medesima cauzione e ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria.				<i>Idroelettrico</i>	36
				<i>Idroelettrico con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale</i>	48
TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI					



Art. 17

(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale non sono sottoposti alla procedura d'asta e sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti, riferiti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 alla potenza nominale cumulata degli impianti così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera p) :

	MW
Eolico onshore	150
Eolico offshore	0
Idroelettrico	300
Geotermoelettrico	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una specifica procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, come definita per gli impianti nuovi in Allegato 1 del presente decreto;

Raccomandazione: nel caso di impianti di cui all'art.8, comma 4 lett.c, occorre prevedere che possano accedere alla procedura anche gli impianti soggetti a rifacimento totale o parziale in esercizio da un periodo pari ad almeno 8 anni;

IMPRESINDIBILE



b) non beneficino, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c): dichiarazione della regione competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alla lettera c), e bioliquidi: disponibilità di contratti o precontratti finalizzati all'utilizzo di biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera o di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
- e) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- f) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
- g) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento

lett. h) per gli impianti idroelettrici: miglioramento dell'efficienza complessiva, in termini di producibilità, pari ad almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'intervento.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si



procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinato come specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

	Mesi
Eolico onshore	16
Eolico offshore	24
Idroelettrico	24
geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	36
Bioliquidi sostenibili	12

	Mesi
Eolico onshore	16
Eolico offshore	24
~~Idroelettrico~~	~~48~~
geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	36
Bioliquidi sostenibili	12

	Mesi
~~Idroelettrico~~	~~24~~
<i>Idroelettrico con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale</i>	48

- **5-bis.** Per le grandi derivazioni idroelettriche negli ultimi 5 anni prima della scadenza della concessione ed in previsione dell'attuazione delle procedure di aggiudicazione di cui all'art.12 del d.lgs 79/1999 non possono essere effettuati interventi di rifacimento totale o parziale di cui all'art.17 del presente decreto al fine di maturare il diritto all'incentivo; in ogni caso la durata dell'incentivazione non può eccedere la durata residua della concessione. **IMPRESCINDIBILE**

Formattati: Elenchi puntati e numerati



6. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse e a bioliquidi sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a condizione che rispettino le condizioni dell'articolo 8.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera i), paragrafo iii., del decreto legislativo n. 28 del 2011, il soggetto che partecipa alla procedura di cui al presente articolo allega alla domanda di partecipazione un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, attestante che l'intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici offshore, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa.

Art. 18

(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati esclusivamente con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Le modalità di determinazione forfetaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all'allegato 2, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche all'energia prodotta dagli impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli impianti già in esercizio.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione

Art. 18

(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati esclusivamente con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO

Art. 19

(Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo)

1. Per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = k \times (180 - Re) \times 0,78$$

ove:

$k = 1$ per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre

IMPEGNO DE MISE Introdurre un comma 2 all'art. 19 con la norma di salvaguardia in casi in cui ci siano problemi con l'autorità giudiziaria

MOTIVAZIONE: *Si sono rilevate in Italia diverse situazioni (Torino, Crotone, Sardegna, etc.) di impianti ibridi o eolici off-shore con certificati verdi che non possono entrare in esercizio entro il 31/12/2012 a causa di motivi indipendenti dalla loro volontà; tali impianti non possono usufruire di quanto previsto all'art. 19 e quindi accedono agli incentivi tramite la procedura di asta (art. 12 e succ.).*

Poiché tali impianti hanno predisposto i piani economici finanziari sui precedenti incentivi, l'applicazione dell'art. 19 comporterebbe un aumento della tariffa si ritiene opportuno prevedere una norma di salvaguardia che preveda la possibilità di applicare quanto previsto all'art. 19 anche qualora l'entrata in esercizio avvenga successivamente alla data del 31/12/2012 (fino ad esempio a giugno 2013). Occorrerà comunque calcolare la differenza economica conseguente alla norma di salvaguardia.

IMPRESCINDIBILE

1. Per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:



2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell'articolo 2, comma 148 della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012.

2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = (D - Re)$$

Dove D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, **e per gli impianti di cui all'art.7 comma 9**, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012, **aggiornato annualmente con un coefficiente variabile $K_i > 1$ che tenga conto dell'andamento inflattivo e dei costi operativi per tali impianti determinato annualmente con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.**

IMPRESINDIBILE



e del prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010; Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. 3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, determinata con le medesime modalità di cui al comma 2. 4. Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che richiedono il ritiro onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a calcolare il valore onnicomprensivo spettante con riferimento a quanto previsto al comma 1 e al prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello della richiesta.	
Art. 20 <i>(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015)</i> 1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle	